

<i>Data:</i> <b>7 febbraio 2012</b>	<i>Documento:</i> R-12/008	<i>Revisione:</i> 0.2	<i>Pagina:</i> 1 di 2
<i>Oggetto:</i> <b>Gestione delle Convenzioni AIPNET</b>			



## **La gestione delle Convenzioni AIPNET**

### **Art.1 – Oggetto del Regolamento e definizioni**

Questo Regolamento definisce le modalità operative per la stipula di patti a carattere collettivo (Convenzioni, Protocolli d'Intesa, Accordi Quadro e similari, d'ora in avanti congiuntamente "Convenzioni" per comodità d'espressione) formalizzati dal Consorzio AIPNET, d'ora in avanti "Consorzio", e tesi a determinare un miglioramento, economico o di qualsivoglia natura, a favore del Consorzio medesimo e/o dei suoi aderenti.

Con il termine "Consiglio Direttivo" si intende il Consiglio Direttivo del Consorzio (Statuto, art.9) e con il termine "Presidente" si intende il Presidente del Consorzio (Statuto, art.10).

Si intendono "Affiliati", e come tali vengono d'ora in avanti indicati per comodità d'espressione, tutti i soggetti Consorziati, Affiliati al Consorzio o da quest'ultimo Accreditati.

Ai fini di questo Regolamento e salvo non diversamente espresso, qualsiasi corrispondenza indicata con la definizione "in forma scritta" comprende anche i sistemi di comunicazione telematica quali ad esempio la posta elettronica, la posta elettronica certificata (PEC), il fax, i moduli elettronici eventualmente presenti sul sito del Consorzio in area riservata, etc. È fatto salvo il diritto del ricevente di chiedere ed ottenere copia su diverso supporto, senza che dal fatto derivi l'interruzione del termine.

### **Art.2 – Ambito di una Convenzione e sua materia**

Una Convenzione può essere formalizzata tra il Consorzio e qualsiasi soggetto, sia esso un Affiliato ovvero una parte terza, esterna rispetto al Consorzio e ai suoi aderenti.

Costituisce materia di una Convenzione qualsiasi prodotto, servizio, applicazione, soluzione, etc, d'ora in avanti congiuntamente "Prodotto", che possa interessare o cointeressare uno o più Affiliati ovvero, direttamente o indirettamente, il Consorzio stesso inteso come organizzazione operativa.

Obiettivo di una Convenzione è quello di ottenere un beneficio collettivo cui consegue, direttamente o indirettamente, un beneficio per i singoli Affiliati che da tale Convenzione traggono condizioni a loro favorevoli per il proprio uso del Prodotto e/o per l'impiego, gratuito o retribuito, presso la propria Clientela finale.

### **Art.3 – Progettazione di una Convenzione**

La progettazione delle Convenzioni è gestita dal Consiglio Direttivo, *motu proprio* o su proposta, e tale organo consortile agisce nel comune interesse e considera le necessità e le aspettative degli Affiliati e del Consorzio stesso: migliori condizioni ottenibili con una Convenzione lo sono per tutti e per ciascuno.

- 3.a) Chiunque, Affiliato o esterno al Consorzio, reputi interessante proporre un Prodotto per una Convenzione, ovvero sia stato invitato a farlo dal Consiglio Direttivo o da un Affiliato, ne tratterà i termini e le condizioni di fruizione con il Presidente o con un membro del Consiglio Direttivo che in tal caso riporterà al Presidente per estendere la disamina all'intero Consiglio Direttivo.
- 3.b) In tale disamina preventiva non viene applicata nessuna limitazione pregiudiziale a nessun Prodotto, segnatamente ma non limitatamente in relazione all'eventuale presenza di beni analoghi o simili in altre Convenzioni (in disamina o già attive) e/o nel paniere d'offerta di singoli Affiliati.
- 3.c) Risultato di tale disamina sarà la provvisoria accettazione del Prodotto come possibile oggetto di Convenzione, o l'eventuale respingimento. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza, con votazione palese, senza obbligo di relazione pubblica e con decisione inappellabile.

### **Art.4 – Attivazione di una Convenzione**

Quando un Prodotto viene provvisoriamente accettato dal Consiglio Direttivo quale oggetto di Convenzione (cfr 3.c) si procede a coinvolgere i Consorziati per accertare l'assenza di aspetti ostativi all'attivazione definitiva della Convenzione.

Data: 7 febbraio 2012	Documento: R-12/008	Revisione: 0.2	Pagina: 2 di 2
Oggetto: <b>Gestione delle Convenzioni AIPNET</b>			

- 4.a) Il Presidente provvede ad informare i Consorziati, in forma scritta, in merito al Prodotto provvisoriamente accettato in Convenzione dal Consiglio Direttivo. Tale informazione deve essere sommaria e meramente conoscitiva, in particolare evitando qualsiasi considerazione di carattere economico. Deve altresì recare chiaramente l'invito ad avanzare al Presidente, in forma scritta, la presenza di eventuali aspetti ostativi, motivandoli opportunamente.
- 4.b) Ciascun Consorziato può indirizzare le proprie segnalazioni ostative al Presidente, in forma scritta, entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione di accettazione provvisoria (cfr 4.a).
- 4.c) La mancanza di segnalazioni ostative nel termine indicato (cfr 4.b) corrisponde all'implicito accoglimento e consenso, in base alla consuetudine normativa "*Qui tacet consentit*" (c.d. "silenzio assenso").
- 4.d) Nell'ipotesi che la segnalazione ostativa di un Consorziato sia esclusivamente o principalmente basata sulla presenza nel suo paniere d'offerta di un bene analogo o simile al Prodotto provvisoriamente accettato in Convenzione dal Consiglio Direttivo ex 3.c e sottoposto all'attenzione dei Consorziati ex 4.a, fatto salvo che di per sé tale condizione non è pregiudizievole ex 3.b, il Consorziato contestante può avanzare – se lo ritiene opportuno – una sua proposta alternativa.
- 4.d.1) Tale proposta alternativa viene esaminata come previsto in art.3, ma con privilegio d'urgenza, così da arrivare a provvisoria accettazione o respingimento (cfr 3.c) entro 5 giorni dalla segnalazione ostativa.
- 4.d.2) Il Consiglio Direttivo è anche chiamato a decidere se tale proposta alternativa debba considerarsi esclusiva, con ciò cassando d'ufficio il Prodotto provvisoriamente accettato in Convenzione, ovvero aggiuntiva, con ciò proseguendo con entrambe le Convenzioni. Anche per tale decisione, il Consiglio Direttivo decide a maggioranza, con votazione palese, senza obbligo di relazione pubblica e con decisione inappellabile.

#### **Art.5 – Obbligo di riservatezza**

Le parti sono vincolate al segreto professionale. Gli atti e le informazioni apprese, anche in via incidentale, durante lo svolgimento di ogni attività afferente questo Regolamento sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o preventivo accordo scritto tra le parti.

#### **Art.6 – Responsabilità**

Il Consorzio è responsabile esclusivamente per le sole attività dallo stesso direttamente esercitate e gestite. In nessun caso il Consorzio può essere tenuto responsabile, direttamente o indirettamente, per attività, azioni o comportamenti posti in essere dall'Affiliato, sotto la cui unica responsabilità ricade esclusivamente ogni attività da questi compiuta e/o gestita.

#### **Art.7 – Successive modifiche**

Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare questo Regolamento, dandone adeguata e tempestiva comunicazione ai Consorziati in forma scritta e pubblicando la nuova versione sul sito del Consorzio in area riservata, accessibile agli aventi causa tramite credenziali personali.